

DIPARTIMENTO TECNICO
U.O.C. CONTROLLI e PROTEZIONE AMBIENTALE

Spett.le Regione MOLISE
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e
Fitosanitario Regionale
Ufficio A.I.A e funzioni in materia di emissioni in
atmosfera
PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: SOCIETÀ STERIL COMPANY S.R.L. – STABILIMENTO DI MACCHIA DI ISERNIA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE D.D. N. 3812/2020. COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO. RICHIESTO PARERE.

In riscontro a Vostra disposizione n. 172678/2025 del 05/12/2025 (acquisita al prot. ARPA Molise n. 17603/2025 del 09/12/2025) di pari oggetto, concernente la comunicazione del 05/03/2025 (acquisita al prot. ARPA Molise n. 3350/2025 del 05/03/2025), così come rimodulata dalla successiva comunicazione del 25/11/2025 (acquisita al prot. ARPA Molise n. 16842/2025 del 25/11/2025) in riferimento a Vostra disposizione n. 156630/2025 del 03/11/2025 (acquisita al prot. ARPA Molise n. 15633/2025 del 03/11/2025), di istanza ex art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 del Gestore dell'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l., ubicata in C.da Piana di Macchia, s.n.c., del Comune di MACCHIA di ISERNIA (IS), si trasmette la relazione istruttoria di merito sulla valutazione delle caratteristiche di sostanzialità delle modifiche progettuali e si forniscono, per il seguito di competenza, gli elementi necessari per la conclusione del procedimento amministrativo, dell'adozione della decisione e dell'assolvimento degli adempimenti ex art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

Limitatamente alle competenze ambientali di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, si rappresenta che la seguente valutazione tecnica ha valenza puramente istruttoria e non decisiva in ordine della procedura di cui all'oggetto.

Le modifiche progettuali di cui alla predetta istanza del Gestore del 05/03/2025, così come aggiornata e integrata dalla successiva comunicazione del 25/11/2025, nel loro contesto:

- riguardano l'esercizio dell'installazione IPPC 5.1, lettera b), con capacità produttiva, intesa in termini di quantitativi giornalieri massimi di trattamento/recupero (R3/R12) di rifiuti pericolosi, di 28.8 Mg/d di rifiuti sanitari a rischio infettivo su 24 h operative/d e 330 d lavorativi/anno (corrispondenti a 9500 Mg/anno di rifiuti sanitari a rischio infettivo su 7920 h operative/anno), così come autorizzata con l'A.I.A. rilasciata con D.D. della Regione MOLISE n. 3812 del 27/07/2020, così come integrata, modificata e aggiornata dalla successive D.D. n. 1878 del 11/04/2023 e D.D. n. 6024 del 10/10/2025 (che definisce il ciclo produttivo ed assetto impiantistico funzionale "ante operam");
- riguardano l'esercizio dell'attività connessa alla principale IPPC di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, intesa in termini di capacità istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi

SEDI	INDIRIZZO	TEL.
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella 1 86100 CAMPOBASSO	
	Via U. Petrella 1 86100 CAMPOBASSO	
DIPARTIMENTO TECNICO	C.da Selvapiana 86100 CAMPOBASSO	0874•492600
	Via Berta,1 86170 ISERNIA	
	Via dei Lecci, 66 86039 TERMOLI	

E-MAIL	
DIREZIONE GENERALE	dirgen@arpamolise.it
STRUTTURE DIPARTIMENTO TECNICO	
UOC SERVIZI LABORATORISTICI	laboratorio@arpamolise.it
UOC CONTROLLI E PROTEZIONE	controlli@arpamolise.it
UOC MONITORAGGI E PREVENZIONE	monitoraggi@arpamolise.it

- contemporaneamente presenti in stabilimento, di 30 Mg di rifiuti sanitari a rischio infettivo, così come autorizzata con la predetta A.I.A. vigente;
- riguardano l'esercizio dell'attività connessa alla principale IPPC di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, intesa in termini di capacità istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi contemporaneamente presenti in stabilimento, di 90 m³ di rifiuti sanitari sterilizzati, così come autorizzata con la predetta A.I.A. vigente;
 - interessano le aree di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo identificate con "area G" e "area A";
 - interessano l'area di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti sanitari non pericolosi sterilizzati identificata con "area D".

Consistono:

- nella variazione della tipologia di stoccaggio nelle aree esistenti di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo identificate con "area G" e "area A", complessivamente con superficie di stoccaggio di 61 m², prevedendo per gli appositi contenitori rigidi a perdere per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ex art. 8 del D.P.R. 254/2003, in accordo con le caratteristiche tecniche degli stessi contenitori, l'impilaggio al massimo su 5 livelli: gli appositi contenitori rigidi a perdere per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ex art. 8 del D.P.R. 254/2003 devono essere omologati secondo le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti, completi di diciture/caratteristiche tecniche stampate sull'involucro esterno, e, se necessario, impilati per categorie omogenee (es. 20 l, 40 l, 60 l ecc...);
- secondo il nuovo lay-out impiantistico a pag. 5 dell'elaborato tecnico denominato Allegato B – "Modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" – art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 con data di emissione 24/11/2025 e allegata predetta istanza del Gestore del 05/03/2025, così come aggiornata e integrata dalla successiva comunicazione del 25/11/2025, nell'unificazione delle predette aree esistenti di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo identificate con "area G" e "area A" e nell'aumento della superficie di stoccaggio di rifiuti pericolosi da 61 m² a 144 m² (aumento della superficie di stoccaggio autorizzata del 72.13%), realizzando la nuova area di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo identificata con "area A", da adibire, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione, munita di canalette perimetrali per la raccolta di eventuali spandimenti, con superficie di stoccaggio di 144 m², con altezza di stoccaggio max di 2.7 m, con capacità istantanea stoccaggio di 28.8 Mg di rifiuti pericolosi (corrispondenti mediamente a circa 388,80 m³ di rifiuti pericolosi) e con tipologia stoccaggio del tipo a terra, in appositi contenitori rigidi a perdere per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ex art. 8 del D.P.R. 254/2003, disposti in fila e, se necessario, impilati al massimo su 5 livelli: non si riscontra un incremento del quantitativo massimo istantaneo autorizzato di rifiuti pericolosi avviati allo stoccaggio/messa in riserva (R13) in aree interne di stabilimento; considerando un peso medio dei predetti appositi contenitori rigidi a perdere di 4 kg, la superficie di 144 m² della nuova area di stoccaggio/messa in riserva (R13) identificata con "area A" è compatibile con la capacità istantanea stoccaggio di 28.8 Mg di rifiuti pericolosi da autorizzare con l'aggiornamento dell'atto autorizzatorio;
- secondo il nuovo lay-out impiantistico a pag. 7 dell'elaborato tecnico denominato Allegato B – "Modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" – art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 con data di emissione 24/11/2025 e allegata predetta istanza del Gestore del

- 05/03/2025, così come aggiornata e integrata dalla successiva comunicazione del 25/11/2025, nella dislocazione dell'area di stoccaggio di materie prime (ammonio quaternario, ipoclorito di sodio) identificata con "area A1";
- secondo il nuovo lay-out impiantistico a pag. 8 dell'elaborato tecnico denominato Allegato B – "Modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" – art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 con data di emissione 24/11/2025 e allegata predetta istanza del Gestore del 05/03/2025, così come aggiornata e integrata dalla successiva comunicazione del 25/11/2025, nell'aggiornamento delle aree di stoccaggio;
 - nella variazione delle fasi di triturazione e ciclo di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e torchiatura di rifiuti sanitari sterilizzati, non prevedendo per il registro ex art. 7, comma 8, del D.P.R. 254/2003 la vidimazione dell'Ente di controllo: alla luce degli esiti degli accertamenti dell'ispezione ordinaria del 18/11/2024 di cui al nostro Rapporto di ispezione ambientale n. 1952/2025 del 10/02/2025 è possibile accogliere la richiesta del Gestore;
 - nella variazione della tipologia di stoccaggio nell'area esistente di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti sanitari non pericolosi sterilizzati identificata con "area D", prevedendo l'utilizzo anche di cassoni metallici riutilizzabili: le operazioni di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti sanitari non pericolosi sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani dovranno essere effettuate in conformità all'art. 9 del D.P.R. 254/2003 e alle disposizioni della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

La richiesta di rettifica della descrizione del corpo ricettore dello scarico S2 è esclusa dal campo di applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. A ogni buon conto, si precisa che lo scarico di acque reflue della STERIL COMPANY S.r.l., costituito da acque di scarico provenienti dai servizi igienici aziendali, da acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte sottoposte a trattamento di dissabbiatura e desoleatura, da acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte e da acque meteoriche scolanti sulle superfici di stabilimento coperte:

- è recapitante in pubblica fognatura separata "rete fognaria acque nere" del Comune di MACCHIA di ISERNIA nel punto di emissione idrica denominato S1;
- è idoneo nel pozzetto di prelievo S2, conformemente alla normativa tecnica in materia, al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali nel pertinente punto assunto a riferimento per il campionamento di acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia recapitanti nella predetta pubblica fognatura comunale separata "rete fognaria acque nere".

Le modifiche progettuali di cui alla predetta istanza del Gestore del 05/03/2025, così come aggiornata e integrata dalla successiva comunicazione del 25/11/2025, nel loro contesto, per quanto di competenza e limitatamente alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006:

- non danno luogo ad un incremento delle capacità produttiva dell'installazione, riferite alla capacità di trattamento di rifiuti pericolosi e alla capacità istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi;
- non comportano l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
- non comportano, in termini di flusso di massa significativo, l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle Tabelle A1 ed A2 dell'Allegato I alla Parte V e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;
- non comportano una variazione dell'impatto emissivo in atmosfera autorizzato;

- non comportano l'attivazione di nuovi punti di scarico di acque reflue da autorizzare ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- non comportano l'avvio nel complesso produttivo di operazione di gestione rifiuti da autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. vigente;
- non comportano l'attivazione di nuove emissioni;
- comportano modifiche del ciclo produttivo descritto nel provvedimento autorizzativo;
- non comporta un incremento dei quantitativi autorizzati di stoccaggio di rifiuti in ingresso o decadenti dalle attività;
- non comportano l'attivazione di nuove BAT.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti.

il titolare di i.f.p.

Attività istruttorie A.I.A. e valutazioni impianti
(ing. Giuseppe CARUSO)

*(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.
24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)*

il Responsabile U.O.C. Controlli e Protezione Ambientale
(dott. Alberto DI LUDOVICO)

*(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.
24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)*

ADL/gc